



Repubblica italiana
 In nome del popolo italiano
 Tribunale di Lecco
 Sezione I civile
 Procedure concorsuali

Sous. 40
 circ. 1027
 Dep 44
 LI 2. CONTR. 19/24

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
 Presidente
 Giudice
 Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata
 R.G. 59-1/2024
 promosso su istanza depositata dalla ricorrente in proprio in data 9 agosto 2024

DALLA

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udite la relazione del Giudice relatore;
 letta la domanda del debitore sig.ra _____ volta ad ottenere la liquidazione dei beni in
 favore dei creditori;
 vista la relazione depositata dal gestore della crisi _____ ai sensi dell'art.
 269 CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della
 documentazione fornita dal debitore;
 rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione
 della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
 verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;
 rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, attesa
 la residenza della ricorrente;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA





ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del debitore e in particolare il suo stato d'insolvenza, in quanto dalla documentazione in atti risulta un passivo scaduto di oltre 316.000 euro a fronte di un attivo costituito dal reddito mensile da lavoro dipendente di circa 930 euro;

considerato che alla luce di tali elementi è da escludere un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ravvisare uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni della Sig.ra
- 2) NOMINA Giudice Delegato
- 3) NOMINA Liquidatore il gestore della crisi
- 4) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori **termine fino al 31 ottobre 2024** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- 5) FISSA provvisoriamente e salva ogni diversa determinazione futura del Giudice delegato in 1.200 euro mensili netti la somma che il debitore può trattenere per il proprio mantenimento e per il mantenimento della sua famiglia;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 7) DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- 8) DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- 9) AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto alla massa;






- 10) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 11) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 3 settembre 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

